Civile Sent. Sez. L Num. 16694 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 25/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 25804-2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI ed ARTURO MARESCA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;

2018

945

- ricorrente -

contro

ORLICH ELIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS

ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BERTI e GIANFRANCO MAGALINI, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 57/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/05/2013, r.g. n. 171/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Amos Andreoni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 57/2013 aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale locale aveva dichiarato il diritto di Orlich Stefania ad essere retribuita da Telecom Italia spa a partire dal 30.11.2006, (data in cui la lavoratrice aveva messo a disposizione della società la prestazione lavorativa), ed aveva condannato la stessa società a pagare la somma di E. 34.660,16 , avendo detratto quanto già percepito dalla lavoratrice, nel periodo in questione, da Telepost, presso cui aveva lavorato.

Premetteva il Giudice d'appello che, con precedente sentenza del medesimo tribunale n.627/2006, era stata accertata la nullità con effetti ex tunc della cessione del ramo di azienda da Telecom a Telepost ed era stata quindi ritenuta la persistenza del rapporto di lavoro tra la Orlich e Telecom, con condanna di quest'ultima al suo ripristino. La società non aveva ottemperato all'ordine del Giudice nonostante la disponibilità offerta dalla lavoratrice , la quale aveva, per tale ragione, continuato a fornire la prestazione lavorativa alle dipendenze di Telepost sino al 7.11.2008.

Sulla base di tali premesse, la Corte triestina aveva ritenuto infondato l'assunto di Telecom relativamente alla impossibilità di far valere in via esecutiva la sentenza del 2006, accertativa della nullità della cessione del ramo d'azienda, in quanto priva dei requisiti di titolo esecutivo, ed aveva a riguardo rilevato che, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., il Tribunale di Trieste non aveva inteso sospendere il giudizio sul quantum, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza sulla esistenza del diritto, come era nella sua facoltà secondo il disposto della norma richiamata; soggiungeva peraltro che, nelle more, la decisione in questione (n. 627/06) era stata confermata anche in grado di appello (sentenza n. 90/2011), con cio' ulteriormente legittimando il giudizio attuale sul quantum.

La Corte d'appello riteneva altresi' infondata la eccezione sulla invalidità dell'offerta della prestazione , sia perche' non risultavano necessarie le preventive dimissioni da Telepost, sia perche' non necessaria la reiterazione continuativa dell'offerta della prestazione da parte della lavoratrice.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Riteneva infine ininfluente il licenziamento intimato da Telepost rispetto al rapporto di lavoro tra la Orlich e Telecom spa, non potendo, quest'ultima, trarne nessun vantaggio.

Telecom Italia Spa proponeva ricorso affidandolo a tre motivi, cui resisteva Telecom spa. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo la ricorrente società censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.4, nonche' la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. In prima battuta la società censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che le obbligazioni gravanti su Telecom derivassero dal preesistente rapporto di lavoro tra la società e la Orlich e non dalla prima pronuncia del Tribunale locale accertativa della inesistente cessione del ramo di azienda. Censura altresi' la applicazione dell'art. 337 c.p.c al caso di specie, rilevando che il rapporto di eventuale pregiudizialità tra la sentenza accertativa del diritto e la successiva decisione sulla quantificazione delle somme conseguenti, doveva comunque presupporre la natura esecutiva della prima sentenza, cosa che, nel caso di specie, non era possibile riconoscere al dictum del Tribunale, in quanto privo dei requisiti utili alla natura di pronuncia immediatamente esecutiva.

Il motivo risulta infondato.

Questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui "prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo" (Cass. SU n. 14060/2004).

Quanto al rapporto tra procedimento accertativo del diritto e procedimento diretto ad accertare il quantum conseguente, se pur pendenti contemporaneamente davanti a due giudici diversi, in gradi differenti, si e'

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

già affermato che sussiste solo un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione di quella sul "quantum" (Cass. n. 4442/2017).

Risulta chiaro che la decisione della Corte territoriale si e' ispirata agli enunciati principi allorche' ha ritenuto la valenza autoritativa dell'accertamento effettuato nel 2006 dal Tribunale,(pur in assenza del suo passaggio in giudicato), tale da costituire valido antecedente logico al fine del successivo giudizio sul quantum. Altresi' coerente risulta il richiamo all'art. 337, secondo comma c.p.c., quale elemento ulteriormente esplicativo del corretto rapporto tra i due giudizi e della possibilità di azionare il procedimento per la determinazione di quanto dovuto, in presenza di una precedente decisione accertativa del buon diritto di cui il quantum e' diretto effetto, non ancora passata in giudicato. La norma dispositiva della sospensione facoltativa evidenzia come tra i due giudizi sull'an e sul quantum ci sia solo un rapporto di interferenza logica, che da un lato consente percorsi processuali paralleli , riservando al giudice la facoltà di sospendere un giudizio ove lo ritenga opportuno, dall'altro previene l'eventuale contraddizione tra i giudizi e i rispettivi esiti attraverso, l'applicazione dell'effetto espansivo del giudicato, poiché, a norma dell'art. 336 c.p.c., comma 2, l'eventuale riforma o cassazione della sentenza (sull'an) determina ex se e automaticamente la caducazione della pronuncia sul quantum, e ciò esclude il conflitto di giudicati (Cass.n. 10185/2007).

Il motivo deve quindi ritenersi infondato.

2)- Con il secondo motivo e' lamentata la violazione degli artt. 282,337 e 431 c.p.c in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., per aver, la Corte territoriale, attribuito immediata efficacia esecutiva ad una sentenza non contenente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condanna al pagamento di una somma in favore del lavoratore cosi' come invece stabilito dall'art. 409 c.p.c. Ritiene la società che l'art. 431 c.p.c. riconosce la provvisoria esecutività alle sole pronunce di condanna al pagamento di un credito di lavoro , restando quindi estranee a tale previsione le pronunce meramente accertative della esistenza del rapporto di lavoro, come nel caso in questione, non suscettibili di esecuzione forzata . Anche tale motivo risulta inconferente in quanto la sentenza impugnata non e' quella accertativa del rapporto di lavoro, ma la decisione inerente la determinazione del quantum,che, alla luce di quanto sopra enunciato con riguardo al primo motivo ed alla natura autoritativa della prima sentenza accertativa, ben poteva essere oggetto di autonomo e conseguente giudizio rispetto alla pregressa pronuncia relativa alla cessione del ramo di azienda. Il motivo risulta quindi inconferente e da rigettare.

3)- Il terzo motivo e' inerente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1218, 2094,2112 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo, il Giudice d'appello, valutato attentamente che la lavoratrice, anche successivamente alla pronuncia di accertamento della esistenza del rapporto di lavoro in capo alla Telecom, aveva continuato a prestare attività lavorativa in favore della cessionaria, con cio' escludendo, quindi un comportamento di concreta disponibilità alla prestazione nei confronti di Telecom. La società ha dedotto che la attività svolta nei confronti di Telepost ed il percepimento da quest'ultima di una conseguente retribuzione, dovesse portare ad escludere la permanenza dell'obbligo in capo a Telecom e comunque l'esistenza del danno retributivo in capo alla lavoratrice.

E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui "in caso di trasferimento di azienda (o di cessione di un suo ramo cui è addetto il lavoratore), dichiarato illegittimo, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche (art. 1218 c.c.), con conseguente detraibilità dell'aliunde perceptum, ivi compresa la retribuzione corrisposta dal cessionario al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lavoratore (Cass. 9.9.2014 n.18955, Cass. ord. 30.5.2016 n. 11095, Cass. 26.6.2014 n. 14542, Cass. 17.7.2008 n. 19740)" (Cass. n. 7794/2017)

L'orientamento in questione evidenzia non soltanto la responsabilità del datore di lavoro che si rifiuti o comunque non ottemperi al ripristino del rapporto in caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, ma considera anche l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia comunque proseguita con l'azienda cessionaria. Tale ultimo evento non rileva rispetto alla permanenza dell'obbligo datoriale conseguente alla pronuncia di illegittimità della cessione, ma solo con riguardo alla entità del danno risarcibile, ed alla detraibilità del percepito presso il cessionario. Alcuna duplicazione retributiva si verifica nell'ipotesi considerata, ma solo la corretta applicazione del principio di responsabilità conseguente l'inadempimento datoriale e del principio di contenimento del risarcimento in ragione della presenza di un aliunde perceptum.

Non rileva rispetto alla fattispecie all'esame la piu' recente sentenza n. 2990/2018 con la quale le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, rispetto a contrastanti orientamenti sul punto, che nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al datore di lavoro, non sia possibile ripristinare il rapporto come disposto dal Giudice, sussiste in capo alla parte datoriale l'obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa.

Tale principio, pur non applicabile al caso di specie ove il Giudice ha disposto la condanna al risarcimento del danno (e non alle retribuzioni) con detrazione dell'aliunde perceptum, ma tale statuizione e' stata impugnata dal solo datore di lavoro, riafferma comunque (con diversa qualificazione) la permanenza in capo al datore di lavoro degli obblighi scaturenti dall'accertata illegittimità della cessione.

Il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Cosi' deciso in Roma in data 6 marzo 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale